

Produceva assegno circolare in data 8/9/97 di £. [REDACTED] -in luogo della somma inizialmente richiesta di £. [REDACTED] come da "atto di accordo conservativo" sottoscritto tra il perito dell'assicurazione e l'attrice.

Si affermava pertanto estranea alla materia del contendere ritenendo infondata la propria chiamata in causa e chiedeva preliminarmente dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva e, in subordine, nel merito il rigetto di qualsiasi richiesta di risarcimento danni e/o di manleva formulata nei suoi confronti.

Alla prima udienza il procuratore della convenuta [REDACTED] precisava di non avere ritenuto di convenire in giudizio la [REDACTED] e, alla successiva, veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte del legale rappresentante della [REDACTED] che ancora, come da dichiarazione resa a verbale, non aveva provveduto alla nuova nomina.

Riassunta la causa ex art. 303 c.p.c., il procuratore della terza chiamata [REDACTED] [REDACTED] eccepiva la nullità della citazione per difetto di espressa procura alla chiamata di terzo in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. e il difetto di rappresentanza della convenuta [REDACTED] costituitasi in giudizio senza che fosse stata rilasciata dall'attuale legale rappresentante idonea procura al difensore.

Concessi i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio.

Depositato l'elaborato peritale, su concorde richiesta delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata [REDACTED] vanno decisamente respinte. Tardiva e, comunque, infondata è quella di nullità della citazione di terzo per difetto di espressa procura alla chiamata sollevata solo all'udienza del 23/3/2000, di cui non vi è traccia, contrariamente a quanto

affermato a verbale dalla difesa [REDACTED] nella comparsa di costituzione in giudizio depositata il 22/9/98. Valgano, in ogni caso, nel merito le osservazioni svolte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c.

Anche l'eccepito difetto di rappresentanza della [REDACTED] -asseritamente costituitasi in giudizio a seguito di riassunzione del processo senza la procura rilasciata al difensore dal (nuovo) rappresentante legale- è smentito dalla presenza in atti di regolare procura con firma autenticata per Notaio [REDACTED] rilasciata il 21/3/2000 (antecedentemente, quindi, all'udienza tenutasi il 23/3/2000).

Quanto alla questione del risarcimento dei danni provocati nel corso dei lavori, la difesa di parte attrice, senza peraltro apportare alcuna modifica alle originarie conclusioni, comunicava -in sede di replica alla conclusionale- che tale domanda "ha già trovato soddisfazione in quanto, dopo la notifica della citazione, il danno lamentato è stato risarcito all'attrice".

Trattasi in particolare del danno da vibrazioni e caduta di albero, meglio descritto nella "perizia" a firma Arch. [REDACTED] del 5/10/1994 (doc. 7 fascicolo di parte attrice) e quantificato in £. [REDACTED] che costituiva specifico (ed inequivoco) oggetto della domanda risarcitoria formulata per pari importo nelle conclusioni dell'atto di citazione.

Si dà quindi atto che la materia del contendere è stata *ex post* ritenuta dalla stessa difesa [REDACTED] non sussistente.

Va infine osservato che la chiamata in manleva effettuata dalla convenuta [REDACTED] nei confronti della (sola) [REDACTED] era ingiustificata, non concernendo le conclusioni in citazione l'episodio della caduta del blocco di neve i cui danni, imputati dalla [REDACTED] alla [REDACTED] (succeduta nel contratto di appalto alla [REDACTED] con lettera del 4/2/97 indirizzata anche alla società convenuta (doc. 8 fascicolo attoreo), risultano peraltro risarciti in data antecedente al giudizio (doc. 4 fascicolo terza chiamata).

Le relative spese di lite, con riferimento alla posizione della [REDACTED], devono quindi essere poste a carico della convenuta [REDACTED].

Passando ad esaminare l'ulteriore domanda riguardante l'asserita violazione delle distanze legali lamentata dalla [REDACTED] ritiene il Giudicante che tale domanda debba essere respinta.

L'affievolimento dell'interesse di parte attrice alla causa, dalla stessa riconosciuto, ed il suo comportamento processuale si riflettono anche sul tenore assolutamente generico delle contestazioni all'interpretazione accolta dal CTU ed impongono alcune brevi osservazioni al riguardo.

Condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal CTU in ordine alla lamentata angolatura –diversa da quella originaria- del muro laterale/obliquo ricostruito dalla convenuta. L'espresso richiamo fatto dalle parti alla planimetria (allegato A all'accordo notarile 9/2/94 in atti, costituente un estratto del progetto [REDACTED] con la quale si definiva la posizione del muro fa ritenere che le parti, in sede di accordo, abbiano accettato tale progetto il cui espresso richiamo non avrebbe diversamente avuto alcun significato.

Se si considera inoltre che il progetto risulta anteriore alla modifica del serramento realizzata dalla [REDACTED], si impone un'esegesi conservativa dell'accordo 9/2/94 avuto riferimento da un lato al *novum* [REDACTED] condonato e, dall'altro lato, al preesistente progetto [REDACTED].

Con riferimento all'ulteriore aspetto legato all'altezza del nuovo fabbricato (punto b, pag. 9 della CTU), la questione appare opportunamente risolta dal Consulente che, sollecitato dagli stessi CTP, è pervenuto alla conclusione dell'insussistenza di violazioni alle norme morfologiche contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di [REDACTED], disciplinanti l'altezza dei fabbricati, dopo aver consultato su alcuni profili interpretativi, nel contraddittorio dei rispettivi CTP, i competenti tecnici del Comune e ciò sia in relazione alla regola –non applicabile al caso di specie- della "retta a 60°" che a quella del "calcolo dei cortili" (apparendo peraltro

ragionevole che un capannone non imponga un rapporto aria/luce di un soggiorno).

In relazione infine all'ulteriore criterio del ribaltamento delle semifronti, il mancato rispetto di tale regola -limitatamente ad un tratto e per una eccedenza massima di 17 cm. (cfr. pag. 12 dell'elaborato)- viene dal CTU ricondotto nelle tolleranze ammesse dalla legge Regionale n. 19/92.

In assenza di specifiche contestazioni sui risultati cui, seguendo i profili interpretativi sopra delineati, è pervenuta la CTU, la domanda svolta dall'attrice con riferimento alla violazione delle distanze non può pertanto trovare accoglimento.

Attesa la particolare natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra parte attrice e parte convenuta le spese del giudizio e per porre definitivamente a carico delle stesse quelle dell'espletata CTU, come già liquidate in corso di causa, resasi necessaria proprio ai fini della valutazione sulla natura tecnico-giuridica dell'opera contestata.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- 1) respinge le domande di parte attrice;
- 2) rigetta la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della [REDACTED];
- 3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra l'attrice [REDACTED] e la convenuta [REDACTED], ponendo definitivamente a carico solidale delle stesse le spese dell'espletata CTU, come liquidate in corso di causa;
- 4) condanna la convenuta al pagamento a favore della terza chiamata delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 14 novembre 2005.

Il Giudice
Dr. Laura Tragni

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
15 NOV. 2005
IL CANCELLIERE C.1

Francesco d'Aloja